

## **REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI GENITORI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO SI/SE DI MAGLIASO**

### **I. ASSEMBLEA**

#### *Art. 1 Scopo*

L'Assemblea dei genitori ha lo scopo di partecipare alla conduzione dell'Istituto scolastico al fine di perseguire le finalità espresse dall'art. 2 della Legge della Scuola.

#### *Art. 2 Composizione*

L'Assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale sugli allievi iscritti all'Istituto di Magliaso.

#### *Art. 3 Compiti*

L'Assemblea dei genitori :

- a) approva il proprio regolamento ed eventuali sue modifiche;
- b) formula all'attenzione degli altri organi dell'Istituto le richieste dei genitori;
- c) favorisce i rapporti fra le diverse componenti della scuola;
- d) esprime l'opinione dei genitori nelle consultazioni;
- e) delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono;
- f) promuove serate informative per approfondire la conoscenza dei vari problemi inerenti le scuole e collabora nell'attività culturale e sociale dell'Istituto;
- g) designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori;
- h) elegge il Comitato.

#### *Art. 4 Riunioni*

L'Assemblea ordinaria si riunisce entro tre mesi dall'inizio dell'anno scolastico dietro convocazione del Comitato. Essa deve essere convocata almeno 10 giorni prima. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e serve come carta di voto.

I lavori assembleari sono diretti da un presidente del giorno. L'Assemblea può riunirsi anche in forma straordinaria su richiesta del Comitato o di almeno 1/3 dei membri.

#### *Art. 5 Deliberazioni*

L'Assemblea può deliberare, per quanto concerne le trattande del giorno, se è presente almeno 1/5 dei suoi membri con possibilità di riconvocare lo stesso giorno senza limiti di presenza.

Su oggetti non previsti dall'ordine del giorno può deliberare solo se è presente la metà più uno degli aventi diritto di voto.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità decide il voto del presidente del giorno.

#### *Art. 6 Diritto di voto*

Ogni detentore dell'autorità parentale ha diritto a un voto, indipendentemente dal numero dei figli che frequentano l'Istituto.

#### *Art. 7 Espressione del voto*

Di regola il voto è espresso in forma palese. Su richiesta anche di un solo membro, il voto deve essere espresso a scrutinio segreto.

#### *Art. 8 Elezioni*

Le candidature dei membri del Comitato devono essere presentate per iscritto al presidente uscente prima dell'Assemblea o, al più tardi all'inizio della trattanda. I candidati devono dichiarare l'accettazione o meno della candidatura.

Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità gli scrutatori procedono all'estrazione a sorte.

## **II. COMITATO E PRESIDENTE**

#### *Art. 9 Composizione*

Il Comitato è l'organo esecutivo dell'Assemblea dei genitori e la rappresenta verso i terzi. Il Comitato è composto da 5 a 9 membri.

Ogni ordine di scuola è rappresentato da almeno 2 membri.

I membri del Comitato rimangono in carica 1 anno e sono rieleggibili.

Nel suo interno, elegge il Presidente, il Segretario e il Cassiere.

#### *Art. 10 Compiti*

Il Comitato :

- . attua le decisioni prese dall'Assemblea;
- . formula proposte da sottoporre all'Assemblea;
- . convoca le assemblee;
- . rende conto all'Assemblea dell'attività svolta.

#### *Art. 11 Il Presidente*

Il Presidente :

- . convoca le riunioni del Comitato;
- . dirige e coordina l'attività del Comitato.

#### *Art. 12 Finanziamento*

L'espletazione dei compiti amministrativi e le attività dell'Assemblea sono finanziati da donazioni, da attività varie organizzate dai genitori, da contributi dell'Istituto e del Comune.

#### *Art. 13 Scioglimento*

Un eventuale scioglimento dell'Assemblea è deciso da un'assemblea straordinaria. In caso di scioglimento gli eventuali beni verranno utilizzati per attività ricreative dell'Istituto.